



CITTA' DI VENTIMIGLIA
UFFICIO SPORT – RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

**CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE MODALE
DELLE STRUTTURE DENOMINATE "PALESTRE COMUNALI"**

In data _____

il Comune di Ventimiglia (di seguito chiamato Comune) con sede a Ventimiglia in piazza della Libertà 3, 18039 Ventimiglia, Codice Fiscale 00247210081 Partita I.V.A. 00247210081, rappresentato da _____ che interviene in qualità di Dirigente della Ripartizione Amministrativa in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

**CONCEDE
LE STRUTTURE DENOMINATE DELLE PALESTRE COMUNALI**

A _____ (di seguito chiamato concessionario) con sede legale in _____ Via _____, e sede operativa in _____, codice fiscale e partita iva _____, rappresentato da _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ che interviene in qualità di _____

CHE ACCETTA

ALLE SEGUENTI
DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

INDICE

- ART.1 DEFINIZIONI
- ART.2 OGGETTO E FINALITÀ
- ART.3 UTILIZZO PUBBLICO DELLE STRUTTURE
- ART.4 USO SCOLASTICO DELLE STRUTTURE
- ART.5 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE
- ART.6 TARIFFE
- ART.7 RISERVE
- ART.8 DURATA
- ART.9 ONERI
- ART.10 IMPIANTI PUBBLICITARI
- ART.11 GESTIONE DEL BAR
- ART.12 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
- ART.13 PROGETTAZIONE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA
- ART.14 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
- ART.15 CUSTODIA
- ART.16 CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE
- ART.17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE PREVIDENZA ED ASSISTENZA
- ART.18 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI SICUREZZA E SALUTE
- ART.19 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A CURA DI ENTI TERZI
- ART.20 SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ
- ART.21 VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI
- ART.22 VERIFICHE
- ART.23 CESSAZIONE
- ART.24 RESPONSABILITÀ
- ART.25 CAUZIONE
- ART.26 ASSICURAZIONI
- ART.27 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART.28 DECADENZA
- ART.29 REGISTRAZIONE
- ART.30 CESSIONE
- ART.31 INADEMPIENZE E APPLICAZIONE DELLE PENALI
- ART.32 REVOCA
- ART.33 RECESSO
- ART.34 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- ART.35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART.36 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA
- ART.37 ELABORATI INTEGRATIVI
- ART.38 NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini della corretta lettura, applicazione ed interpretazione della presente convenzione per la concessione modale delle strutture denominate "Palestre comunali" di proprietà del Comune di Ventimiglia si intendono per:

Comune: il Comune di Ventimiglia, piazza della Libertà 3, 18039 Ventimiglia Italia - Tel. 01842801 - pec: comune.ventimiglia@legalmail.it - Sito internet: www.comune.ventimiglia.it;

concessionario: il soggetto che assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio la concessione;

concessione: la concessione modale delle strutture per l'uso e la gestione;

convenzione: l'atto con il quale il Comune disciplina le disposizioni e prescrizioni della concessione nei confronti del concessionario;

normativa vigente: la normativa vigente in materia della quale si tratta nel contesto delle disposizioni e prescrizioni prevista dalle leggi e/o dai regolamenti;

strutture: le seguenti strutture sportive di proprietà del Comune di Ventimiglia, ascritte nell'inventario dei beni immobili categoria patrimonio indisponibile del Comune di Ventimiglia ai sensi dell'articolo 230 del D.lgs. 267/2000, e i relativi impianti, arredi, attrezzature e ogni altro bene mobile:

- impianto polivalente di Via Roma – Centro Studi, costituito da un campo polivalente coperto (idoneo allo svolgimento delle discipline sportive di pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto, pattinaggio, ginnastica artistica, arti marziali);
- palestra ex GIL di Via Chiappori (idonea allo svolgimento delle discipline sportive di pallavolo, pallacanestro, pallamano, arti marziali, ginnastica artistica, tennistavolo);
- impianto polivalente di Roverino - Palaroja (idoneo allo svolgimento delle discipline sportive di pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto, tiro con l'arco, ginnastica artistica, arti marziali).

ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ

La presente convenzione disciplina le disposizioni e prescrizioni attuative della concessione modale delle strutture per l'uso e la gestione alle quali il concessionario è tenuto a conformarsi.

La concessione concerne la gestione amministrativa e finanziaria, la programmazione e l'organizzazione delle attività sportive, i servizi e l'assistenza all'utenza, la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria.

ART. 3 UTILIZZO PUBBLICO DELLE STRUTTURE

L'assegnazione delle strutture da parte del Concessionario alle associazioni sportive riconosciute avverrà seguendo i criteri di seguito indicati:

- 1) sede dell'associazione
- 2) numero dei tesserati
- 3) affiliazione a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- 4) affiliazioni a federazioni sportive di livello nazionale.

Le associazioni dovranno presentare al Concessionario una domanda di utilizzo, datata e controfirmata, specificando:

- 1) precisa titolarità dell'associazione richiedente
- 2) sede legale, indirizzo e recapito
- 3) telefono e indirizzo mail del responsabile
- 4) indicazione dell'affiliazione
- 5) riconoscimento da parte del CONI
- 6) impianto richiesto, periodo/orario/tipo di utilizzazione (allenamento, gara etc.)
- 7) eventuali attrezzature necessarie
- 8) numero degli atleti (presunto)
- 9) previsione di partecipazione di pubblico/spettatori. Nel caso sia richiesta la presenza di pubblico/spettatori dovrà essere assicurato, nella domanda, il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie
- 10) espressa dichiarazione di assunzione in uso delle strutture e attrezzature nello stato in cui si trovano, e assunzione di responsabilità e onere a proprio carico per i danni che potranno essere arrecati alle strutture dagli utilizzatori per negligenza, cattivo comportamento, inadeguatezza degli indumenti e degli strumenti.

Il Concessionario si obbliga a garantire la disponibilità e l'uso degli impianti sportivi oggetto della presente Convenzione e delle relative attrezzature alle associazioni con sede in Ventimiglia a fronte del pagamento delle tariffe di cui all'art. 6, nei seguenti periodi dell'anno:

- in caso di apertura delle scuole dalle ore 16.30 alle ore 00.00 dal lunedì a venerdì ovvero nei giorni e negli orari in cui non sono frequentate dalle scuole;
- in caso di chiusura delle scuole dalle ore 8.00 alle ore 00.00 da lunedì a domenica ovvero nei giorni e negli orari in cui non sono frequentate dalle scuole.
- nei giorni di domenica e nei giorni festivi è facoltà del Concessionario tenere aperti gli impianti, salva la concomitanza di gare federali a calendario, tornei, saggi, manifestazioni sportive ecc. precedentemente concordate, nonché di iniziative organizzate direttamente dal Comune.

Il Concessionario si obbliga altresì a garantire l'uso pubblico, compatibilmente con orari e giorni disponibili, a tutti i cittadini ed anche alle società sportive cittadine, come espressamente previsto agli artt. 19 e 20 della L.R. 40/2009, nonché alle associazioni sportive riconosciute e società sportive non cittadine, compatibilmente con gli orari richiesti da quelle cittadine che hanno la priorità.

Le associazioni sportive riconosciute e le società sportive dovranno fare espressa richiesta di utilizzo degli impianti al Concessionario che comunicherà formalmente al Comune il calendario specificando le associazioni, i giorni ed orari di frequenza di ogni singolo impianto sportivo comunale. Successivamente, con frequenza mensile, il Concessionario effettuerà una comunicazione al Comune, che nulla è mutato rispetto al precedente calendario ovvero che sono mutate frequenze e/o associazioni rispetto al calendario.

Il Comune ha la facoltà di modificare orari e giorni di frequenza del calendario.

Il Comune si riserva la facoltà di organizzare o patrocinare eventi nelle strutture concesse al Concessionario, comunicando preventivamente almeno 30 giorni prima la data dell'evento al Concessionario.

L'uso degli impianti per manifestazioni aperte al pubblico è subordinata all'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza ed in particolare per quanto attiene il numero massimo degli spettatori che non deve essere superiore a quello autorizzato dalle autorità competenti.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, a discrezione del Concessionario, per manutenzione annuale e/o ferie del personale, per un massimo di 30 giorni l'anno durante la sospensione dell'attività didattica scolastica.

Il Concessionario dovrà comunque garantire il servizio di custodia degli impianti anche durante il periodo di chiusura.

I periodi di chiusura come sopra stabiliti dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune.

Il Concessionario ha la facoltà di richiedere una cauzione per l'uso delle strutture che verrà restituita con il termine dell'uso previa verifica con sopralluogo in contraddittorio.

Tale cauzione, fissata dal Comune di concerto con il Concessionario, sarà vincolata per risarcire eventuali danni causati alle strutture (danni causati agli impianti elettrici, impianti idraulici, strutturali, arredi ecc.), da parte del richiedente.

ART. 4

USO SCOLASTICO DELLE STRUTTURE

Le strutture e le attrezzature presenti sono riservate in uso alle scuole di Ventimiglia nel periodo di apertura indicato nel calendario scolastico redatto dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con la Regione Liguria, di norma negli orari dalle 8.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.

Pertanto l'utilizzo da parte del concessionario è limitato all'orario extrascolastico (dalle ore 16.30 alle 00.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 00.00 al sabato e domenica) e nei periodi di chiusura e sospensione delle attività didattiche.

In particolare l'uso scolastico delle palestre riguarda lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica e/o attività sportive da realizzare nell'ambito dell'ordinario orario didattico. Lo svolgimento di altre attività, manifestazioni, tornei ecc. organizzati dall'istituto scolastico al di fuori del normale orario scolastico dovrà essere preventivamente concordato dalla scuola con il concessionario, compatibilmente con gli impegni già assunti da quest'ultimo con le associazioni cittadine e sottoposto al pagamento di una quota oraria o ad evento al Concessionario.

Il Concessionario assicura il riordino dei locali, compresi servizi igienici e loro pulizia a conclusione dell'attività giornaliera al fine di consentire l'uso della palestra il mattino seguente, se previsto. Relativamente all'utilizzo scolastico della palestra sarà cura dell'Istituzione Scolastica provvedere all'apertura, chiusura e custodia dei locali nell'orario scolastico, mentre il Concessionario dovrà assicurare il controllo, la verifica e la pulizia giornaliera delle palestre anche al termine delle lezioni scolastiche.

Il Concessionario non è comunque ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi o alle strutture delle palestre negli orari in cui è riservata agli istituti scolastici e non ne ha la disponibilità.

Il Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico comunica al concessionario l'orario settimanale di utilizzo delle palestre.

ART. 5

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE

Il Comune dispone delle strutture nei confronti del concessionario attraverso provvedimenti amministrativi di diritto pubblico senza che il concessionario possa invocare diritti soggettivi riconducibili al diritto privato.

La concessione è esclusivamente disciplinata dalle norme vigenti in materia di concessione amministrativa e non può in alcun caso essere ricondotta a regime locativo.

La concessione comprende tutti gli adempimenti connessi all'uso ed alla gestione delle strutture.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità relativa alle obbligazioni assunte dal concessionario per effetto della concessione.

ART. 6

TARIFFE

Le tariffe derivanti dall'utilizzazione delle strutture spettano al Concessionario, ivi compresi quelli derivanti dal bar (di cui all'art. 11).

I prezzi di vendita praticati dal gestore del bar devono essere preventivamente comunicati al Comune.

1) La tariffa massima per le associazioni sportive cittadine, affiliate CONI e non, è la seguente: € 20,00 per ogni ora di attività sportiva.

2) La tariffa massima per le associazioni sportive extra cittadine, affiliate CONI e non, è la seguente: € 25,00 per ogni ora di attività sportiva.

3) La tariffa prevista per le seguenti associazioni: Sport Club Ventimiglia Basket, Sport Club Pallamano Ventimiglia, Sport Club Ventimiglia Volley (o sezione di volley Ventimiglia) e Rotellistica Ventimigliese, è la seguente: € 8,00 per ogni ora di attività sportiva.

La richiesta delle citate associazioni non potrà comunque superare complessivamente il 50% del monte ore previsto dal lunedì al venerdì per gli allenamenti, in modo da poter rendere fruibili gli impianti sportivi comunali a tutte le associazioni, gruppi sportivi e/o cittadini.

4) La tariffa mensile forfettaria da applicarsi allo Judo Club Ventimiglia per l'uso esclusivo della palestra presso la ex-GIL, piano interrato, è pari a € 450,00.

5) Le tariffe per associazioni sportive, gruppi sportivi che praticheranno anche l'attività di calcetto, negli impianti sportivi compatibili, sono le seguenti:

- € 50,00 per ogni ora di attività sportiva nel periodo invernale (ottobre-maggio);
- € 35,00 per ogni ora di attività sportiva nel periodo estivo (giugno-settembre).

6) La tariffa per gli istituti scolastici in occasione di eventi al di fuori dell'orario scolastico, salvo che non rientrino tra quelli organizzati o patrocinati dal Comune di cui all'art. 3, per il quale è prevista la disponibilità gratuita degli impianti da parte del Concessionario: € 7,00 per ogni ora di attività sportiva.

Le tariffe indicano solo i prezzi massimi consentiti: è facoltà del gestore di applicare tariffe inferiori, nonché forme di promozione agli utenti (es. abbonamenti).

ART. 7 RISERVE

Il Comune è e resta proprietario delle strutture ed esercita le funzioni di indirizzo, regolamentazione e controllo, oltre alle funzioni autorizzative previste dalla normativa vigente.

Al concessionario è vietato realizzare interventi di completamento e miglioria, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture non previsti dalla presente convenzione e non assentiti dal Comune in ottemperanza a quanto previsto nella presente convenzione.

Alla cessazione della concessione, il Comune si riserva ogni facoltà per l'uso e la gestione delle strutture nel rispetto della normativa vigente.

Alla cessazione della concessione, il concessionario non ha alcun diritto in ordine alla continuazione.

Nel caso di calamità naturali, per ragioni di forza maggiore o per sopravvenuto interesse pubblico, il Comune ha facoltà di disporre delle strutture per il tempo necessario, anche sospendendo le attività già programmate e senza che il concessionario abbia titolo ad alcun rimborso.

ART. 8 DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei), decorrenti dal 23/07/2019 e fino al 22/07/2025 con cessazione automatica alla scadenza.

Le obbligazioni previste dalla presente convenzione a carico del concessionario sono vincolanti e irrevocabili e mantengono la loro efficacia fino al completo assolvimento attestato dal Comune.

ART. 9 ONERI

Sono a carico del **Comune** le spese relative alla:

- Manutenzione straordinaria delle strutture sportive;

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, compreso l'affidamento dell'incarico al "terzo responsabile", come previsto dalla normativa in materia di impianti termici;
- manutenzione straordinaria degli impianti purché non consegua a carenze manutentive o a cattivo o imprudente uso degli stessi. Eventuali lavori di manutenzione che comportino la chiusura totale o parziale degli impianti saranno eseguiti dal Comune previo accordo con il concessionario. Nulla sarà dovuto dal Comune al Concessionario per il mancato utilizzo derivante da lavori di straordinaria manutenzione;
- spese per le utenze di luce, acqua e gas nella misura dell'85%.

Sono a carico del **Concessionario** le spese di:

Pulizia

- gli oneri relativi alla pulizia delle strutture sportive e dei locali annessi alle strutture. Le pulizie dovranno essere eseguite puntualmente, anche al termine delle lezioni scolastiche, e dovrà essere redatto un calendario degli interventi riguardante il campo di attività, i locali spogliatoio, i bagni, i locali e le aree accessori, che, dopo essere stato sottoscritto dal Concessionario, sarà sottoposto al Comune per le verifiche del caso. Il Concessionario dovrà dotarsi di almeno una macchina lavasciuga elettrica per il lavaggio e la pulizia di tutte le strutture sportive. Tale macchina dovrà essere nella disponibilità (proprietà o noleggio) del Concessionario e adoperata costantemente presso tutte le strutture sportive.

Manutenzione

- manutenzione ordinaria delle strutture sportive;
- manutenzione ordinaria degli impianti effettuata da soggetti in possesso di idonea qualifica professionale. Il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei libretti di manutenzione e di utilizzo degli impianti e delle loro componenti. Il concessionario dovrà adottare un idoneo "piano di manutenzione" che descriva analiticamente gli interventi stimati, che contenga l'indicazione dell'esecutore dei lavori, la data di inizio e la relativa durata di ciascun intervento, dovrà effettuare le verifiche mensili indicati dai costruttori di attrezzature e/o apparecchiature e riportando gli esiti delle stesse su apposito registro delle verifiche-manutenzioni, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del d.lgs. 81/2008. Il Concessionario dovrà segnalare tempestivamente e per iscritto al Comune, entro 48 ore, ogni guasto, danneggiamento, deterioramento, incidente che si verifichi, con un'accurata relazione descrittiva, che identifichi anche eventuali terzi responsabili, fermo restando ogni onere in capo al Concessionario per il tempestivo ripristino, salvo che non competa espressamente al Comune.

Utenze

- le spese di utenza telefonica;
- le spese per le utenze di luce, acqua e gas nella misura del 15% . Il Concessionario si impegna a rimborsare all'Ente le somme di propria competenza entro il 30 giugno dell'anno successivo, previa trasmissione da parte del Comune di una nota dettagliata indicante le spese sostenute.

Custodia

Il Concessionario è tenuto a provvedere e garantire la custodia degli impianti nell'orario extrascolastico. E' altresì a carico del Concessionario la verifica degli impianti dopo la frequenza da parte delle scuole al fine di verificare se le strutture hanno subito guasti e/o danneggiamenti. In caso di guasto e/o danneggiamento il Concessionario dovrà comunicare immediatamente al Comune l'entità del danno.

Titoli autorizzativi

Il Concessionario dovrà conseguire, a proprie spese e cura, ogni necessario titolo autorizzativo di pubblica sicurezza, amministrativo e commerciale, igienico sanitario e quant'altro necessario per il regolare svolgimento di ogni attività nell'ambito degli impianti sportivi.

Le attrezzature, arredi, impianti e ogni altro bene mobile non di proprietà del Comune acquisiti dal concessionario con finanziamento proprio restano di proprietà del concessionario.

Tutte le imposte, tributi, tasse, bolli, previsti dalla normativa vigente sono di competenza e responsabilità del concessionario.

Il concessionario è obbligato a rispettare la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10

IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Concessionario ha la facoltà di affiggere cartelli pubblicitari all'interno degli impianti sportivi purché non arrechino danno all'ambiente e alle strutture. Gli spazi per l'affissione dovranno essere preventivamente verificati da tecnici del Comune.

Il Concessionario ha la facoltà di introitare gli oneri derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari posti all'interno delle strutture sportive oggetto della presente Convenzione.

Preventivamente all'affissione, il Concessionario si obbliga a sottoporre al Comune la bozza della pubblicità che verrà affissa (che comunque non dovrà avere contenuti atti ad offendere la moralità pubblica e il buon costume). Le relative spese per le tasse e oneri di affissione sono a carico del Concessionario. I contratti di pubblicità tra Concessionario e terzi dovranno scadere con il termine della concessione.

Una copia del contratto di pubblicità dovrà obbligatoriamente essere depositata presso il Comune.

ART. 11

GESTIONE DEL BAR

Il concessionario garantirà, ove potrà essere attivato, anche:

1) l'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande annesso al palazzetto di Roverino, mediante reintestazione provvisoria, esclusivamente per la durata corrispondente alla concessione di che trattasi, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, originariamente rilasciato in capo al Comune, nella persona del legale

rappresentante pro-tempore e fermo restando l'acquisizione da parte del Concessionario di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie per l'esercizio dell'attività. A tale riguardo, il Concessionario si avvarrà di personale "preposto", dallo stesso individuato, risultante in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione come previste dalla L.R. n.1/2007 e succ. mod. e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27/02/2008 (BURL n.13 del 26/03/2008), nonché dal relativo regolamento comunale per la disciplina dell'attività di "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 25/09/2008 e l'esecuzione di tutte le opere di adeguamento necessarie.

Il Concessionario si obbliga a fornire a sua cura e spese quanto necessario per gli arredi del locale adibito a bar ed in generale tutte le ulteriori attrezzature che si rendono necessarie per l'espletamento delle attività.

2) l'attività di commercio su aree private a mezzo di distributori automatici, esclusivamente per la durata della concessione.

ART. 12

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Il concessionario deve finanziare, progettare e realizzare gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere le strutture nelle condizioni di normale funzionalità, comunicandoli al Comune quale proprietario delle strutture almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'intervento.

Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria della strutture sono negati dal Comune quale proprietario delle strutture entro cinque giorni dalla comunicazione del concessionario, fermo restando l'obbligo del concessionario di ottenere prima dell'inizio dell'intervento il titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente.

La manutenzione ordinaria delle strutture comprende gli interventi necessari a conservare la normale condizione di funzionalità esistente al momento della consegna, fatto salvo il normale uso, deperimento e vetustà.

Alla cessazione della concessione, per gli interventi di manutenzione ordinaria eventualmente realizzati, al concessionario non è riconosciuto alcun compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria eventualmente realizzati restano acquisiti al patrimonio del Comune, senza che al concessionario sia riconosciuto alcun compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Il concessionario ha facoltà di articolare gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria secondo le modalità più opportune, al fine di compierli perfettamente.

Il Comune ha facoltà di effettuare sopralluoghi, controlli e quant'altro necessario a verificare l'esatto adempimento degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria da parte del concessionario.

Il Comune ha facoltà di ordinare al concessionario la demolizione parziale o totale ed il rifacimento degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria non correttamente eseguiti.

Nell'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria il concessionario osserva scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiega beni e servizi di ottima qualità ed appropriati agli utilizzi, adottando tutti gli accorgimenti, le cautele e/ o le provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale addetto e / o di terzi, nonché ad evitare danni alle persone e / o ai beni pubblici e / o privati del Comune e /o di terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Il concessionario ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria delle strutture.

ART. 13

PROGETTAZIONE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Al concessionario compete ottenere prima dell'inizio di ciascun intervento tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le certificazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i pareri ed i permessi di tutti gli enti competenti previsti dalla normativa vigente per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria individuati di competenza del concessionario dalla presente convenzione.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune l'avvio e l'ultimazione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria.

In ogni caso i titoli abilitativi come disciplinati dalla normativa vigente al momento della richiesta e/o presentazione non possono prevedere un termine per la realizzazione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria superiore al termine di validità della concessione.

ART. 14

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il concessionario è tenuto all'effettivo avvio delle attività entro e non oltre il 23/07/2019.

Il concessionario nell'esecuzione delle attività è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.

Il concessionario nell'esecuzione delle attività deve mantenere un rapporto di assoluto rispetto delle strutture, custodire e non divulgare le chiavi consegnate, tenere costantemente puliti e funzionali gli spazi utilizzati, fare corretto uso dei beni mobili ed immobili presenti all'interno delle strutture.

Al concessionario compete ottenere prima dell'inizio di ciascuna attività tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le certificazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i pareri ed i permessi di tutti gli enti competenti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle attività individuate dalla presente convenzione.

ART. 15

CUSTODIA

La custodia delle strutture rimane a carico del concessionario sino alla cessazione della concessione.

La custodia comprende il funzionamento e la gestione delle strutture, la pulizia delle strutture anche al termine delle lezioni scolastiche, la raccolta ed il conferimento dei rifiuti.

ART. 16

CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Le strutture sono consegnate al concessionario per tutta la durata della concessione nello stato in cui si trovano, come risulta dal verbale di consegna da redigere contestualmente all'immissione nel possesso.

Il concessionario ha facoltà di trasferire la sede legale o istituire una sede operativa presso le strutture.

Il concessionario è tenuto a mantenere le strutture ad uso esclusivo dell'esecuzione delle attività.

Il concessionario nell'esecuzione delle attività tiene conto delle tecniche più idonee al fine di mantenere le strutture in stato di decoro ed in condizioni di fruibilità e di sicurezza, prevenendo il degrado relativo sia alle parti strutturali in genere sia a tutti gli impianti, arredi ed attrezzature.

Il concessionario è tenuto a mantenere le strutture in normale condizione di funzionalità, senza nulla a pretendere per interventi eventualmente realizzati a tale scopo, né per qualsiasi altra causa riguardante l'uso e la gestione.

Al concessionario spetta provvedere ai necessari ed obbligatori controlli periodici e verifiche previste dalla normativa vigente.

Il concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo delle strutture.

Nessun impianto, arredo, attrezzatura e ogni altro bene consegnati dal Comune potranno essere dal concessionario alienati o distrutti.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua, gas o di energia elettrica anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi per i danni causati per sua colpa da perdite di acqua ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso delle strutture.

I danni eventualmente arrecati per incuria o imperizia da parte del concessionario, dovranno essere senza indugio risarciti a cura e spese del concessionario stesso.

Le strutture non possono essere destinate ad altri usi che non siano quelli previsti dalla presente convenzione.

Il concessionario non potrà cedere, sub concedere o affittare a terzi le strutture senza il preventivo consenso del Comune.

ART. 17

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e / o dei regolamenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente.

Il concessionario è tenuto, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei contratti collettivi.

Il concessionario deve fornire al Comune la documentazione comprovante l'assolvimento di tali obblighi, nonché ogni altra documentazione disciplinata dalla normativa vigente al momento della presentazione.

Il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità in merito agli adempimenti previsti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

Il Comune rimane estraneo nei rapporti fra il concessionario ed il personale addetto, nonché sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di lavoro instaurato con il personale addetto.

ART. 18

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI SICUREZZA E SALUTE

Il concessionario deve osservare le disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e/o dei regolamenti in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza e salute.

Il concessionario è obbligato, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ad adottare tutte le misure atte a prevenire infortuni e/o ad assumere tutte le cautele che assicurino la sicurezza e la salute del personale addetto.

Nei termini previsti dalla normativa vigente, il concessionario deve provvedere alla nomina del responsabile degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza e salute, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

Il concessionario è tenuto a rispettare gli adempimenti relativi alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi, nonché a predisporre ed a rispettare uno o più piani operativi di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione della concessione da depositare presso il Comune.

Il concessionario deve fornire tempestivamente al Comune gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni delle strutture e/o i processi lavorativi adottati.

Il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità in merito agli adempimenti previsti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute.

ART. 19

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A CURA DI ENTI TERZI

Gli interventi da realizzare o da far realizzare a cura di enti terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di convenzione o altro provvedimento amministrativo, derogano alla disciplina della presente convenzione.

Tali interventi possono essere realizzati dagli enti terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti

per legge, regolamento o in virtù di convenzione o altro provvedimento amministrativo, pur rimanendo il relativo onere a completo carico del concessionario senza diritto di rivalsa.

Il concessionario deve tener conto degli interventi suddetti in termini di localizzazione, interferenza ed interazione, nonché degli oneri da sostenere per gli interventi necessari all'allacciamento alle reti dei servizi e sottoservizi fino al punto di recapito.

Gli interventi da realizzare o da far realizzare a cura di enti terzi devono essere comunicati al Comune.

ART. 20

SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'esecuzione delle attività non potrà essere sospesa e/o interrotta dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore.

La sospensione e/o l'interruzione delle attività devono essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune.

Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione delle attività, ovvero a farvi fronte nel minor tempo possibile.

Il concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione e/o dall'interruzione delle attività.

ART. 21

VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI

Per cause impreviste o per sopraggiunte esigenze del Comune, le parti possono convenire modifiche od integrazione alla presente convenzione, concordando le condizioni e le modalità operative.

In ogni caso non sono ammesse variazioni che comportino la diminuzione degli obblighi a carico del concessionario.

ART. 22

VERIFICHE

Il Comune ha facoltà di eseguire in qualsiasi momento, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza delle attività alle disposizioni e prescrizioni della presente convenzione.

Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi o tecnici che il Comune ritenga di effettuare, nonché a fornire tutte le informazioni od atti che gli sono richiesti, nei termini stabiliti dal Comune.

Il concessionario rimane a disposizione per ogni controllo ritenuto opportuno dal Comune, fornendo tutta la documentazione richiesta, senza pretendere compensi.

ART. 23

CESSAZIONE

Alla cessazione, per qualsiasi ragione, della concessione, il concessionario è tenuto a consegnare immediatamente al Comune le strutture nelle condizioni di normale

funzionalità, tenuto conto del normale uso e della vetustà, libere da attrezzature, arredi, impianti e da ogni altro bene mobile non di proprietà del Comune.

La riconsegna delle strutture deve risultare da apposito verbale redatto a seguito di sopralluogo congiunto entro e non oltre otto giorni dalla cessazione della concessione.

Nel caso fossero riscontrati inadempimenti, anomalie, difformità, vizi e/o difetti, il concessionario è tenuto all'eliminazione delle inadempienze riscontrate, ai ripristini e/o ai rifacimenti, nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Comune, fermo restando la ripetizione del sopralluogo congiunto in relazione alle inadempienze emerse.

Decorso infruttuosamente il termine per provvedere o perdurando inadempimenti, anomalie, difformità, vizi e/o difetti, il Comune si avvale della cauzione e provvede direttamente, senza alcun pregiudizio delle ulteriori penali applicabili per gli inadempimenti commessi.

La custodia delle strutture rimane a carico del concessionario sino all'ultimo sopralluogo congiunto.

ART. 24 RESPONSABILITÀ

Il concessionario si assume ogni responsabilità della concessione, liberando il Comune ed impegnandosi ad adottare tutti gli accorgimenti, le cautele e/o le provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale addetto e/o dei terzi, nonché ad evitare danni alle persone e/o ai beni pubblici e/o privati del Comune e/o di terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Il concessionario è responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, dei suoi fornitori, per omissione o per mancata previdenza, fossero arrecati alle persone e/o ai beni pubblici e/o privati del Comune e/o di terzi, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa ogni responsabilità civile.

Il concessionario deve provvedere immediatamente, a propria cura ed onere, alla riparazione e/o sostituzione delle parti e/o degli oggetti danneggiati, nonché su ogni altro elemento che possa costituire pericolo, anche soltanto potenziale, per la pubblica incolumità, comunicando al Comune l'ultimazione dei ripristini.

L'accertamento e la quantificazione dei danni è effettuato dal Comune.

Il concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili durante la concessione e/o in conseguenza della medesima.

Il concessionario è responsabile verso il Comune dei danni che possa comunque arrecargli.

I danni alle strutture cagionati da forza maggiore devono essere denunciati dal concessionario al Comune immediatamente ed in nessun caso oltre i cinque giorni dall'avvenimento.

Il Comune effettua l'accertamento e la quantificazione dei danni alle strutture cagionati da forza maggiore, sulla base degli oneri necessari per la riparazione.

I danni alle strutture cagionati da forza maggiore non sono tali quando abbia concorso la colpa o la negligenza del concessionario.

ART. 25 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il concessionario ha costituito a favore del Comune la cauzione mediante contanti (in alternativa fideiussione bancaria rilasciata da Istituto di Credito o Banca autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o polizza di assicurazione rilasciata da Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "cauzione", ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, o fideiussione rilasciata da Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che deve svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed essere a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, conforme allo schema approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123), nella misura minima di euro 12.000,00, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile e la sua operatività entro e non oltre trenta giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, senza possibilità di proporre eccezioni.

Tale cauzione è richiesta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso degli oneri che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento da parte del concessionario.

La cauzione copre, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di custodia delle strutture a cura del concessionario, nonché le penali applicabili ed applicate, sia di tipo pecuniario sia ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo.

Essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse alla concessione nei termini e con le modalità stabilite dalla presente convenzione, nonché per gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione ogni qualvolta fosse ridotta per effetto dell'escussione, in tutto o in parte, durante la concessione.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal concessionario.

Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del concessionario e non sono opponibili al Comune.

ART. 26 ASSICURAZIONI

Il concessionario stipula e consegna al Comune, debitamente quietanzate, alle scadenze stabilite dalla presente convenzione, idonee polizze di assicurazione valide per tutta la durata della concessione, rilasciate da Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale", ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie

e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Tale copertura (RCT) deve avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- a) conduzione delle strutture;
- b) esecuzione delle attività;
- c) danni a cose in consegna e/o custodia;
- d) organizzazione di eventi convegni, congressi, manifestazioni o altri;
- e) danni da incendio;
- f) danni da furto;
- g) danni da acqua;
- h) committenza di lavori e servizi;
- i) danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività svolta a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- j) danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario - che partecipino all'attività svolta a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Le polizze di assicurazione non liberano il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del concessionario e non sono opponibili al Comune.

ART. 27

ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa i seguenti oneri:

- a) le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione della concessione;
- b) il pagamento delle eventuali utenze telefoniche;
- c) il rimborso al Comune delle spese per le utenze di luce, acqua e gas nella misura del 15%;
- d) le spese di assicurazione;
- e) gli oneri inerenti e/o connessi alla presente convenzione.

Il concessionario a richiesta del Comune è tenuto ad esibire la documentazione fiscale quietanzata relativa ai pagamenti effettuati in riferimento alla presente convenzione.

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) assumere il rischio completo e incondizionato della concessione, provvedendo a tutti gli adempimenti necessari;
- b) provvedere alla stipulazione delle polizze di assicurazione previste dalla presente convenzione, comunicando gli estremi con l'indicazione dell'Impresa di assicurazione e dei massimali;
- c) comunicare tempestivamente e per iscritto qualsiasi inconveniente pregiudizievole per il buon andamento della concessione;
- d) sollevare il Comune da ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi natura;
- e) acconsentire al Comune l'accesso nelle strutture in qualsiasi momento.

ART. 28
DECADENZA

Il concessionario decade dalla concessione nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dalla presente convenzione o dall'avviso pubblico, senza che possa addurre alcuna pretesa o diritto e senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni. Il concessionario decade dalla concessione nel caso di sospensione e/o interruzione delle attività superiore a 6 mesi complessivi nell'ambito della durata.

Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- b) inadempimento delle disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza, assicurativa, prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute;
- c) frode, fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- d) mancato rimborso al Comune delle spese per le utenze nella quota stabilita del 15%;
- e) mancato pagamento delle penali;
- f) cessione parziale o totale della concessione e della presente convenzione;
- g) inosservanza della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) inosservanza degli obblighi assicurativi;
- i) inosservanza delle disposizioni e prescrizioni impartite dal Comune nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo;
- j) inadempienze gravi e/o ripetute, irregolarità e/o negligenze, deficienze e/o infrazioni nell'esecuzione delle attività;
- k) inosservanza delle disposizioni e prescrizioni della presente convenzione.

Nei casi sopraindicati di decadenza e senza necessità di ulteriore motivazione, di messa in mora, diffida o altro adempimento, il concessionario decade con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta del Comune al domicilio del concessionario, con opportuna salvezza d'ogni diritto di rivalsa in conseguenza dell'inadempimento da parte del concessionario, oltre all'azione di risarcimento per i danni subiti ed all'escussione della cauzione.

ART. 29
REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le eventuali spese conseguenti alla registrazione saranno a carico del concessionario.

ART. 30
CESSIONE

È vietata la cessione, anche parziale, della concessione e della presente convenzione, a pena di nullità degli atti di cessione e decadenza della concessione.

Il concessionario ha facoltà di cedere la presente convenzione in caso di cessione di ramo d'impresa ai sensi della normativa vigente.

Il consenso del Comune alla cessione della presente convenzione in caso di cessione di ramo d'impresa ai sensi della normativa vigente si intende espresso decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da effettuarsi prima della stipulazione del relativo atto, fermo restando che al cessionario sono trasmesse le obbligazioni assunte con la presente convenzione, ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste del Comune. In ogni caso le garanzie già prestate dal concessionario non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il cessionario abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

Il concessionario resta comunque responsabile in solido con il cessionario ai fini dell'adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione.

ART. 31

INADEMPIENZE E APPLICAZIONE DELLE PENALI

Il concessionario deve uniformarsi a tutte le disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente, dalla presente convenzione, nonché alle istruzioni che gli siano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

Qualora il concessionario non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo ha facoltà di far eseguire, a spese del concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno.

Le contestazioni di addebiti e/o le diffide ad adempiere sono comunicate per iscritto al concessionario.

Decorsi quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni di addebiti e/o delle diffide ad adempiere senza che il concessionario abbia dimostrato la propria mancanza di responsabilità e/o provveduto alla regolarizzazione di inadempimenti, anomalie, difformità, vizi e/o difetti, si procede all'applicazione delle penali stabilite dal Comune sulla base della gravità dell'inadempimento tra il minimo di euro 100 e il massimo di euro 1.000. Il Comune ha facoltà di addebitare al concessionario anche il rimborso degli oneri eventualmente sostenuti a causa dell'inadempimento del concessionario anche attraverso l'escussione della cauzione a semplice richiesta del Comune.

ART. 32

REVOCA

Al di fuori dei casi sopraindicati di decadenza e senza necessità di ulteriore motivazione, di messa in mora, diffida o altro adempimento, la presente convenzione è revocata con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta del Comune al domicilio del concessionario, con opportuna salvezza d'ogni diritto di rivalsa in conseguenza dell'inadempimento da parte del concessionario, oltre all'azione di risarcimento per i danni subiti ed all'escussione della cauzione.

ART. 33

RECESSO

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per tutta la durata della concessione.

Il recesso dalla presente convenzione ha effetto decorsi centottanta giorni dalla comunicazione scritta del Comune al domicilio del concessionario.

ART. 34

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie tra il concessionario ed il Comune in ordine all'interpretazione, applicazione ed attuazione della presente convenzione sono in prima istanza definite facendosi parti diligenti per addivenire ad un accordo bonario, entro trenta giorni dal sorgere della controversia.

Le controversie che non siano definite bonariamente sono devolute al foro competente per territorio, fatta salva la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale adito.

ART. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare la presente convenzione.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il concessionario.

Il responsabile del trattamento dei dati personali ha facoltà di autorizzare gli incaricati.

I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 36

DOMICILIO E RAPPRESENTANZA

Il concessionario elegge domicilio, a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente, in _____ Via _____ n. ___, indirizzo di posta elettronica certificata _____ ed ogni comunicazione, diffida, intimazione, invito, lettera o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al concessionario stesso.

Il Comune elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, in piazza della Libertà 3, 18039 Ventimiglia, indirizzo di posta elettronica certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it ed ogni comunicazione, diffida, intimazione, invito, lettera o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Comune stesso.

Il concessionario comunica al Comune i nominativi dei soggetti investiti della rappresentanza in possesso dei requisiti previsti per ricevere direttive e comunicazioni ogni qualvolta il Comune lo ritenga necessario.

ART. 37

ELABORATI INTEGRATIVI

Il concessionario ha depositato presso il Comune la documentazione seguente:

- a) la polizza di RCT per danni a persone e cose;
- b) il nominativo del "responsabile della sicurezza", ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008;
- c) il nominativo del "referente" per i rapporti con il Comune;
- d) i nominativi ed i riferimenti delle persone in possesso delle chiavi consegnate dal Comune;
- e) la ricevuta del versamento della cauzione o la fideiussione.

ART. 38
NORME FINALI E DI RINVIO

Organi competenti:

ogni qual volta è indicato il Comune questi agisce attraverso gli organi amministrativi competenti ai sensi della normativa vigente.

Separabilità delle disposizioni e prescrizioni:

qualora fosse eccepita l'invalidità e/o la non eseguibilità di una qualsiasi disposizione e prescrizione della presente convenzione il vizio rilevato non comporta l'invalidità delle restanti disposizioni e prescrizioni che continuano ad esplicare piena efficacia.

Rubrica:

gli articoli rubricati con esplicito riferimento si intendono espressamente ascritti a tali argomenti.

Computo dei termini:

i termini stabiliti dalla presente convenzione sono perentori. Nel computo dei termini si osserva il calendario comune computando i giorni festivi, escludendo il giorno iniziale e prorogando al primo giorno seguente non festivo la scadenza cadente in giorno festivo.

Rinvii:

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e relativi allegati, si rinvia alla normativa vigente.

I riferimenti alla normativa abrogata durante la concessione si intendono alla corrispondente normativa vigente.

Comunicazioni:

Le comunicazioni sono inoltrate a mezzo posta elettronica certificata al domicilio del concessionario.

Il concessionario osserva e fa osservare la normativa vigente emanata per tutta la durata della concessione.

Il Comune
Il Dirigente della Ripartizione Amministrativa

Letto, confermato e sottoscritto per sottomissione
Il Concessionario